

DELIBERA n. 353/13/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A.
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 31, DELLA LEGGE 31
LUGLIO 1997, n. 249 PER L'INOTTEMPERANZA AL PROVVEDIMENTO
TEMPORANEO n. 97/2012 ADOTTATO DAL CORECOM CALABRIA
(PROC. SANZ. n. 3/13/DIT)**

L'AUTORITA'

NELLA riunione di Consiglio del 23 maggio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 giugno 2012, n. 138, e s.m.i.;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale" e s.m.i.;

VISTO la delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, ed il relativo Allegato A, recante "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie" e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007 recante "Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione e utenti" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 120 del 25 maggio 2007 e s.m.i.;

VISTO l'atto del Direttore della Direzione tutela dei consumatori, n. 3/13/DIT del 29 gennaio 2013, notificato alla parte in data 1° febbraio 2013, con il quale è stata contestata alla società Telecom Italia S.p.A. la violazione dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 per non aver ottemperato al provvedimento temporaneo n. 97/2012 adottato dal Corecom Calabria, ai sensi dell'articolo 5, della delibera n. 173/07/CONS recante "Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione e utenti" e s.m.i., avente ad oggetto il ripristino della piena funzionalità del servizio di fonia sull'utenza n. 0983-44xxx intestata al sig. Pugliese;

VISTA la nota del 4 marzo 2013 con la quale la società interessata ha trasmesso la propria memoria difensiva contenente anche la richiesta di essere sentita in audizione;

SENTITA la società nel corso dell'audizione tenutasi in data 13 marzo 2013 ed acquisiti, in quella sede, i documenti elencati nel relativo verbale;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Deduzioni della società Telecom Italia S.p.A..

La società Telecom Italia S.p.A. ritiene che la contestazione dell'Autorità sia ingiustificata per i seguenti motivi.

La predetta società, in via preliminare, fornisce un quadro generale delle attività poste in essere successivamente all'adozione del provvedimento temporaneo n. 97/2012, ossia dal mese di maggio 2012.

In particolare, la società dichiara che, in data 21 maggio 2012, rilevava l'impossibilità di individuare soluzioni tecniche al problema riscontrato per l'utenza del sig. Pugliese, ma che, in ogni caso, era in corso un sopralluogo al fine di poter fornire eventuali ed ulteriori elementi utili al superamento della preesistente opposizione del terzo proprietario del fondo ospitante il palo sul quale è installata la cabina che raccoglie anche l'utenza intestata al sig. Pugliese.

In data 29 maggio 2012 veniva effettuato un sopralluogo tecnico sul palo portante ubicato all'interno della proprietà privata del sig. Olivelli che non concedeva il permesso di accesso, per cui non risultava possibile procedere alla soluzione del problema. Successivamente, in data 30 maggio 2012, venivano ipotizzate altre soluzioni tecniche quali, ad esempio, la ricerca di una modifica del percorso in modo da aggirare l'ostacolo della opposizione, ma tali valutazioni, nel mese di giugno 2012, davano esito negativo. In data 25 luglio 2012, si richiedeva al sig. Olivelli, alla presenza dei Carabinieri, l'ingresso nella sua proprietà al fine di riparare il guasto, ma la sua opposizione si mostrava netta e, pertanto, si proseguiva con le verifiche sull'imposizione di servitù la cui pratica veniva avviata in data 7 settembre 2012.

Tanto premesso, la società Telecom Italia S.p.A. ritiene che, per le motivazioni esposte, non sia possibile ascriverle l'inottemperanza al provvedimento temporaneo n. 97/2012, adottato dal Corecom Calabria, in quanto essa si è immediatamente attivata per la risoluzione del problema utilizzando tutti gli strumenti giuridici al fine di riattivare la linea del cliente. La società chiede, pertanto, l'archiviazione del procedimento sanzionatorio *de quo* anche in considerazione del fatto che l'esecuzione delle opere necessarie per poter garantire la funzionalità del servizio comporta procedure specifiche i cui tempi non sono conoscibili in via preventiva.

II. Valutazioni dell'Autorità

Le eccezioni sollevate dalla Società, peraltro generiche e non adeguatamente documentate, non sono accoglibili per le seguenti motivazioni.

In via preliminare, si osserva che, già in esito all'istruttoria svolta dal Corecom Calabria a seguito del deposito del formulario GU5 da parte del sig. Pugliese, è emerso che l'operatore Telecom Italia S.p.A. ha comunicato, in data 17 maggio 2012, di aver avviato alcune verifiche tecniche per poter procedere alla risoluzione del disservizio lamentato dal cliente, stante l'esistenza di un'opposizione del terzo, proprietario del fondo ospitante il palo su cui è installata la cabina che raccoglie anche l'utenza del sig. Pugliese. A tal proposito, va evidenziato che la società Telecom Italia S.p.A. già a far data dal mese di luglio 2010 aveva riscontrato la citata opposizione del terzo e, come sottolineato dal medesimo Corecom Calabria, a distanza di ben due anni ha meramente eccepito la circostanza di aver proceduto a nuove, e non meglio specificate, verifiche di carattere tecnico. A ciò si aggiunga che il Giudice di Pace di Rossano, nell'apposita sentenza resa nell'anno 2011 a conclusione dell'azione giurisdizionale nel frattempo avviata dal sig. Pugliese, ha parzialmente accolto le ragioni di parte ricorrente, e condannato la società Telecom Italia S.p.A. al risarcimento del danno, proprio in ragione delle affermazioni, prive di supporto probatorio, fornite dal gestore in merito ad una presunta impossibilità di procedere alla dovute riparazioni finalizzate al ripristino del servizio telefonico dell'utente.

Tanto premesso, le azioni intraprese dalla società Telecom Italia S.p.A., a seguito dell'adozione del provvedimento temporaneo n. 97/2012, si palesano del tutto inadeguate poiché, in considerazione dell'ormai acclarata situazione di fatto esistente in ordine alla eccepita opposizione del terzo proprietario, esse dovevano essere unicamente ed immediatamente rivolte alla costituzione, ai sensi dell'articolo 92, del decreto legislativo n. 259/2003, di una servitù sul fondo del citato proprietario, soluzione che, poi, è stata assunta soltanto in data 7 settembre 2012, ossia a distanza di più di tre mesi dalla data di adozione del predetto provvedimento temporaneo.

RITENUTA, in conclusione, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 in quanto la società Telecom Italia S.p.A. non ha fornito alcuna giustificazione valida in merito alla violazione contestata in sede di avvio del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue ai fini della irrogazione della sanzione e della sua quantificazione:

a) con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che la mancata ottemperanza al provvedimento temporaneo n. 97/2012 adottato dal Corecom Calabria ha leso il diritto dell'utente di fruire del servizio telefonico con un evidente disservizio che, peraltro, è stato provocato già a partire dall'anno 2010. In particolare, la società

Telecom Italia S.p.A. ha dichiarato di aver avviato la pratica di costituzione di servitù, nei confronti del terzo proprietario del fondo che ospita il palo portante la cabina che raccoglie anche l'utenza del sig. Pugliese, solo in data 7 settembre 2013 e, quindi, dopo più di tre mesi dalla data di adozione del provvedimento temporaneo in questione, nonostante fosse già a conoscenza della problematica da circa due anni;

b) con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione degli effetti conseguenti alla violazione commessa, va tenuto conto che la Società, a seguito dell'avvio del procedimento sanzionatorio, non ha provveduto a garantire la fruizione del predetto servizio, limitandosi a dichiarare di aver avviato la predetta pratica di costituzione di servitù sul fondo del terzo proprietario;

c) con riferimento alla personalità dell'agente, la società Telecom Italia S.p.A. è dotata di una organizzazione interna idonea a garantire la puntuale e corretta ottemperanza ai provvedimenti adottati dai Comitati regionali per le comunicazioni in applicazione della delibera n. 173/07/CONS e s.m.i.;

d) con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, le stesse sono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sotto determinata.

RITENUTO, pertanto, di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del triplo del minimo edittale pari ad euro 30.987,00 (trentamilanovecentottantasette/00) in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

ORDINA

alla società Telecom Italia S.p.A. con sede in Piazza degli Affari, 2 - 20123 Milano (MI), e sede operativa in Corso d'Italia, 41 - 00198 Roma (RM) di pagare la somma di euro 30.987,00 (trentamilanovecentottantasette/00) quale sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

DIFFIDA

la società Telecom Italia S.p.A. dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

INGIUNGE

alla medesima Società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012 ovvero tramite versamento sul c/c

bancario intestato alla predetta Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice IBAN IT5400100003245348010237900, con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Delibera n. 353/13/CONS”, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

Entro il termine di 10 giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “Delibera n. 353/13/CONS”.

Ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell’articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata nel sito web dell’Autorità: www.agcom.it

Roma, 23 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani